



**COMUNE DI PISA**

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 21 del 16/03/2023

Presiede Il Presidente del Consiglio Gennai Alessandro

È PRESENTE IL SINDACO CONTI MICHELE

Sono inoltre presenti gli Assessori: BONSANGUE RAFFAELLA, BONANNO GIOVANNA, LATROFA RAFFAELE, MAGNANI PIERPAOLO, PESCIATINI PAOLO

Assiste Il Segretario Generale Mordacci Marco

Scrutatori: Consiglieri: BARSOTTI LAURA, MANCINI VIRGINIA

**OGGETTO: MODIFICHE DELLO STATUTO DI S.E.PI. S.P.A. – APPROVAZIONE.**

Consiglieri in carica

<b>NOMINATIVO</b>	<b>P/A</b>	<b>NOMINATIVO</b>	<b>P/A</b>
AMORE GABRIELE	A	GENNAI ALESSANDRO	P
AULETTA FRANCESCO	A	LAURORA MANUEL	P
BARBUTI BRUNELLA	P	LAZZERI MARCELLO	P
BARGAGNA ALESSANDRO	P	MANCINI VIRGINIA	P
BARSOTTI LAURA	P	MANNOCCI GINO	P
BASTA VLADIMIRO	A	NERINI MAURIZIO	P
BIONDI MARCO	A	NICCOLAI FRANCESCO	P
BUSCEMI RICCARDO	P	PASQUALINO GIOVANNI	P
CAMMELLINI ANNALISA	P	PICCHI OLIVIA	A
CIACCHINI VALERIO	A	PUNZO MARIA	P
COGNETTI PAOLO	P	SCOGNAMIGLIO MARIA ANTONIETTA	A
COLECCHIA GIUSEPPE	P	SERFOGLI ANDREA	A
CONTI MICHELE	P	SIMONETTI ROSARIO	P
CONVERSANO ALBERTO	A	TOLAINI ALESSANDRO	A
DI GADDO BENEDETTA	A	TRAPANI MATTEO	A
DINI EMANUELA	A	VERONESE ANTONIO	A
GAMBINI GIULIA	P		



**COMUNE DI PISA**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Pisa detiene una partecipazione di nominali € 2.517.700,00 nella Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.), società avente sede in Pisa, capitale sociale di € 2.585.000,00, iscritta al Registro delle imprese di Pisa, codice fiscale 01724200504;
- la Società è iscritta al n. 201 dell'Albo nazionale degli agenti della riscossione, come da D.M. 12.07.2018, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 446/1997;
- dal 10.01.2021 il Comune di Pisa risulta iscritto nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della società *in house* S.E.PI. S.p.A., ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- con Deliberazione del C.C. n. 65 del 29.11.2022 è stato approvato il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dal Comune di Pisa, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, nel quale, tra l'altro, è stato previsto il mantenimento della partecipazione nella S.E.PI. S.p.A.;

VISTO il vigente Statuto di S.E.PI. S.p.A., conforme al modello della società strumentale ai sensi del D.Lgs. 175/2016 (“Testo unico delle società a partecipazione pubblica”);

VISTO l'allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, nel quale è riportata la proposta di integrazione degli articoli 3 e 10 dello Statuto, finalizzata a:

- precisare l'oggetto sociale specificando alcune attività aggiuntive;
- integrare la disciplina del recesso da applicare nel caso in cui il socio cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi strumentali alla propria attività;

VALUTATA favorevolmente la proposta presentata dal Sindaco in quanto funzionale a dettagliare i compiti affidabili alla Società e ad integrare la disciplina del recesso dei soci;

RILEVATA la propria competenza a deliberare in base a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 7, comma 7, del D.Lgs. 175/2016;

VISTI:

- la Relazione tecnica, allegato “B”;
- l'allegato parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 03 “Finanze - Provveditorato – Aziende – Servizi assicurativi”;
- l'allegato parere del Collegio dei Revisori, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla IV Commissione consiliare del 13/03/2023;

All'unanimità dei presenti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori, essendosi verificato il seguente risultato:

PRESENTI	N. 19
FAVOREVOLI	N. 19



**COMUNE DI PISA**

DELIBERA

- 1) di approvare, per quanto di competenza, le modifiche allo statuto della Società Entrate Pisa S.p.A. nel testo riportato nell'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire all'Assemblea dei soci ed approvare le deliberazioni necessarie all'attuazione di quanto al punto precedente;
- 3) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Amministratore Unico della Società Entrate Pisa S.p.A.;
- 4) di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile anagrafe stazione appaltante (RASA) presso l'Ufficio Gare e Contratti della Direzione 12, per quanto di competenza con riferimento all'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti della società *in house* S.E.PI. S.p.A., ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle Linee guida n. 7 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- 5) di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

Il Presidente

Il Segretario Generale

Gennai Alessandro

Mordacci Marco

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-03 Finanze - Provveditorato - Aziende - Servizi Assicurativi	GRUPPO CONSILIARE MINORANZA
PO Gare e Contratti	GRUPPO CONSILIARE MAGGIORANZA
GARE	SEGRETARIO GENERALE
URP	AMMINISTRATORI

<i>Testo vigente:</i>	<i>Proposta di modifica:</i>
<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 3 – Oggetto sociale</b></p> <p>1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per gli enti locali soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di gestione e di riscossione di tributi e di altre entrate.</p> <p>2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:</p> <p>a) gestione, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione di tributi e di altre entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari e di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso in tutte le fasi e gradi;</p> <p>b) svolgimento delle funzioni amministrative connesse, complementari o di supporto alle attività di cui al punto precedente, incluse anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione amministrativa e contabile dei tributi e delle altre entrate, le funzioni di controllo e di contrasto all'evasione ed elusione tributaria e tariffaria, le funzioni autorizzatorie in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblicità e di pubbliche affissioni, la funzione sanzionatoria, la gestione dei rimborsi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;</p> <p>c) consulenza, supporto e assistenza tecnico-giuridica per la definizione di politiche, azioni e misure gestionali relative alle entrate, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, incluso lo studio e la predisposizione di atti normativi e amministrativi.</p> <p>3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.</p> <p>4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p> <p>7. Alla società è vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e l'esercizio diretto o indiretto di un'influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti di soggetti che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità.</p>	<p style="text-align: center;"><b>STATUTO</b></p> <p>(omissis)</p> <p><b>Art. 3 – Oggetto sociale</b></p> <p>1. La società ha per oggetto la produzione di beni e servizi per gli enti locali soci nonché, nei casi consentiti dalla legge, lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi enti, in materia di gestione e di riscossione di tributi e di altre entrate.</p> <p>2. In particolare, la società può svolgere le seguenti attività:</p> <p>a) gestione, liquidazione, accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, contabilizzazione e rendicontazione di tributi e di altre entrate, nonché tutte le attività connesse, complementari e di supporto, ivi inclusa la gestione del contenzioso in tutte le fasi e gradi;</p> <p>b) svolgimento delle funzioni amministrative connesse, complementari o di supporto alle attività di cui al punto precedente, incluse anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la gestione amministrativa e contabile dei tributi e delle altre entrate, le funzioni di controllo e di contrasto all'evasione ed elusione tributaria e tariffaria, le funzioni autorizzatorie in materia di occupazioni di spazi ed aree pubbliche, di pubblicità e di pubbliche affissioni, <b>la gestione e manutenzione degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni</b>, la funzione sanzionatoria, la gestione dei rimborsi, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari tempo per tempo vigenti;</p> <p>c) consulenza, supporto e assistenza tecnico-giuridica per la definizione di politiche, azioni e misure gestionali relative alle entrate, per l'attuazione delle stesse e per la valutazione degli effetti, incluso lo studio e la predisposizione di atti normativi e amministrativi;</p> <p><b>d) in via residuale, ulteriori attività strumentali per i soci quali portierato, accoglienza e informazione del pubblico, centro chiamate telefoniche, notifica di atti amministrativi.</b></p> <p>3. La società, nei limiti previsti dalla legge e nel rispetto del presente statuto, può porre in essere tutte le operazioni necessarie od utili al perseguimento dello scopo sociale. L'esercizio delle funzioni amministrative può riguardare sia lo svolgimento completo di procedimenti e l'adozione dei provvedimenti finali sia lo svolgimento di parte di essi o di sub-procedimenti.</p> <p>4. La società riceve l'affidamento diretto di contratti da ciascun socio che esercita su di essa il controllo analogo anche in forma congiunta.</p> <p>5. Ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, oltre l'ottanta per cento del fatturato annuo della società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dagli enti locali soci e la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato, che può essere rivolta a soggetti diversi dai soci, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p> <p>6. La società è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.</p>

<p>8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.</p> <p>9. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.</p> <p>10. I beni della società destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><b>Art. 10 – Recesso</b></p> <p>1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi.</p> <p>3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>4. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile.</p> <p><i>(omissis)</i></p>	<p>7. Alla società è vietata l'attività di commercializzazione della pubblicità e l'esercizio diretto o indiretto di un'influenza dominante, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, nei confronti di soggetti che svolgono attività di commercializzazione della pubblicità.</p> <p>8. Il ricorso all'indebitamento da parte della società è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento destinate ad ampliare il proprio patrimonio; le operazioni di indebitamento sono effettuate contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti. La società può effettuare operazioni di finanziamento passivo a breve termine finalizzate a superare carenze di liquidità. E' escluso il ricorso a strumenti finanziari derivati.</p> <p>9. La società non può costituire nuove società né acquisire o detenere partecipazioni in società, anche consortili. La società non può concludere contratti di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009 n. 33.</p> <p>10. I beni della società destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività propria dei soci e/o allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di competenza degli stessi, fintanto che perdura tale destinazione, non possono essere alienati, non possono essere oggetto di garanzie reali volontarie, né su di essi possono essere costituiti diritti di terzi suscettibili di alterarne la destinazione.</p> <p><i>(omissis)</i></p> <p><b>Art. 10 – Recesso</b></p> <p>1. Spetta al socio il diritto di recesso nelle ipotesi di cui all'art. 2437, commi 1 e 2, e all'art. 2497-quater del Codice Civile nonché negli altri casi previsti dalla legge.</p> <p>2. Inoltre spetta al socio il diritto di recesso nel caso in cui, per qualsiasi motivo, cessi di avvalersi della società per la produzione di beni e servizi.</p> <p>3. Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.</p> <p>4. Si applica la disciplina in materia di recesso prevista dall'art. 2437 e seguenti del Codice Civile. <a href="#">Il recesso previsto dal comma 2 del presente articolo può essere esercitato dal socio in qualsiasi momento dopo che ha cessato di avvalersi della società.</a></p> <p><i>(omissis)</i></p>
--	--



## RELAZIONE TECNICA

### Proposta modifica statuto S.E.Pi. S.p.A.

L'Assemblea della S.E.Pi S.p.A. del 27.04.2022 ha preso atto della "necessità", evidenziata dall'Amministratore Unico, "di modificare lo Statuto solo per alcuni articoli" anche al fine di ampliare l'oggetto sociale della Società.

A seguito di tale richiesta l'Amministrazione Comunale propone di modificare alcuni articoli tra cui il n. 3, che riguarda l'oggetto sociale e richiede pertanto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 175/2016, il passaggio della proposta di modifica dall'approvazione dei Consigli Comunali degli enti locali soci.

L'articolo 3, come riportato nel quadro sinottico allegato alla proposta di Delibera, presenta la precisazione che tra le attività affidate da i soci alla S.E.Pi. S.p.A. rientra anche quella afferente "la gestione e manutenzione degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni" (lettera b comma 2 del citato articolo). Il comma 2 è stato integrato con la lettera d) per consentire alla Società di poter svolgere, in via residuale, "ulteriori attività strumentali per i soci quali portierato, accoglienza e informazione del pubblico, centro chiamate telefoniche, notifica di atti amministrativi" che, in base alle effettive soluzioni organizzative da individuare, potrebbe essere funzionale all'attività complessiva della Società.

Inoltre è proposta una precisazione, contenuta nell'articolo 10, che sancisce la possibilità del socio di richiedere il recesso in qualsiasi momento, una volta che abbia cessato di avvalersi della società.

Si ricorda che l'approvazione in Assemblea del nuovo Statuto presuppone la preventiva approvazione da parte dei soci della proposta di modifica.

Pisa, 01.03.2023

Il Responsabile P.O.  
Dott. Alessandro Benassi



# COMUNE DI PISA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

## **Allegato E al verbale n. 5/2023**

**Oggetto:** Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 10 del 7/02/2023 avente per oggetto: “MODIFICHE DELLO STATUTO DI S.E.PI. S.p.A. - APPROVAZIONE”.

Il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Pisa, composto da:

- Pandolfini rag. Giuseppe – Presidente
- Rossi dr. Sauro – Componente
- Bitossi rag. Gianni - Componente

nominato dal Comune di Pisa con deliberazione consiliare n. 9 del 18/02/2020 per il periodo dal 18/02/2020 fino al 17/02/2023, attualmente in regime di proroga, riunitosi in teleconferenza in data 3/03/2023, alle ore 10,00, secondo quanto previsto dall’art. 39, comma 3, del vigente Regolamento di contabilità (assente giustificato il rag. Gianni Bitossi);

Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto, pervenuta tramite posta elettronica in data 1/03/2023, con la quale vengono apportate alcune modifiche allo statuto della propria società partecipata Società Entrate Pisa S.p.A. (S.E.PI. S.p.A.) al fine di precisarne l’oggetto sociale specificando alcune attività aggiuntive ed integrare la disciplina di recesso nel caso del socio che cessi di avvalersi della società;

Vista la relazione tecnica che accompagna il provvedimento in esame, nella quale viene richiamata la necessità di adottare le proposte modifiche, evidenziata dall’Amministratore Unico della soc. S.E.PI. S.p.A. in occasione dell’Assemblea del 27/04/2022;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Direzione 3 “Finanze – Provveditorato – Aziende – Servizi Assicurativi”;

**esprime parere favorevole**

sulla proposta di deliberazione del Consiglio n. 10 del 7/02/2023 avente per oggetto: "MODIFICHE DELLO STATUTO DI S.E.PI. S.P.A. - APPROVAZIONE".

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Pandolfini Rag. Giuseppe

*(firmato digitalmente)*

Rossi dr. Sauro

*(firmato digitalmente)*

Bitossi rag. Gianni

*(assente giustificato)*